

INPS - MESSAGGIO 07 LUGLIO 2010, N. 18064

Decreto 2 marzo 2006 - Erogazione di un contributo ai lavoratori nelle ipotesi di processi di mobilità territoriale finalizzati, sia al mantenimento dell'occupazione presso il medesimo datore di lavoro che alla creazione di nuova occupazione presso altre imprese.

Individuazione della Sede INPS competente ad erogare il contributo: chiarimenti.

1. Concessione del contributo. Disposizioni ministeriali.

Con il Decreto 2 marzo 2006 citato in oggetto il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha definito le modalità attuative del contributo in argomento previsto dall'art.13 co.2 lett.d) della Legge n.80/2005 ed ha impartito alle proprie Direzioni regionali del Lavoro specifiche istruzioni per la concessione del beneficio.

L'art.5 del predetto Decreto dispone che i lavoratori interessati devono inoltrare la domanda in via telematica o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Direzione regionale del lavoro del luogo di ultima residenza. Nel caso in cui la nuova sede di lavoro si trovi in una regione diversa da quella di residenza, l'istanza deve essere inoltrata alla Direzione regionale nella cui competenza territoriale ricade la nuova sede di lavoro.

Per quanto disposto dal successivo art.6 del Decreto medesimo, la Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica del Ministero del Lavoro, ha predisposto un sistema informatico gestionale denominato Mob. Ter per consentire "a tutte le Direzioni regionali del Lavoro, alle Regioni e alle Province autonome di adottare celermente i provvedimenti di concessione dei contributi" ed ha fornito, con circolare n.369/2006, le relative istruzioni.

L'art.8 del Decreto in argomento prevede, infine, che le Sedi dell'INPS provvedano "all'erogazione agli aventi diritto del contributo sulla base delle comunicazioni delle Direzioni regionali del Lavoro".

2. Erogazione del contributo. Chiarimenti.

Alcune Sedi I.N.P.S. hanno segnalato, peraltro, che talune Direzioni regionali del Lavoro, nell'adottare i provvedimenti autorizzatori del contributo di cui all'oggetto, seguono criteri non univoci riguardo all'individuazione della Sede INPS competente ad erogare il contributo medesimo.

Al riguardo si precisa che, per evitare duplicazioni di pagamenti, dovranno provvedere all'erogazione del contributo le Sedi dell'INPS individuate dagli specifici provvedimenti concessori attenendosi alle istruzioni di seguito impartite.

Istruzioni Operative

Le Sedi INPS, solo previa acquisizione del decreto autorizzatorio da parte della Direzione Regionale del Lavoro, provvederanno al pagamento del contributo mediante la procedura "pagamenti vari" operando nel seguente modo:

- Denominare la collezione dei pagamenti vari "CONTR.MOBT".
- Impostare il campo "aggiornamento archivio fiscale" in "S" operando la ritenuta alla fonte nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.
- periodo (dovrà essere inserito l'anno di riferimento)
- il pagamento dovrà essere imputato al conto transitorio GPA 51/99.
- causale: mobilità territoriale - prestazione art. 2 Decreto 2 marzo 2006.

Si invitano infine le Sedi interessate a tenere in evidenza i pagamenti effettuati e di contattare le altre Sedi coinvolte per assicurarsi che non siano incorse in una duplicazione

pagamento.

Allegato
Decreto 2 marzo 2006.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: (1) decreto ministeriale 2 marzo 2006; (2) decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. in legge 14/5/2005, n. 80; (3) decreto ministeriale 2 marzo 2006; (4) decreto ministeriale 2 marzo 2006; (5) decreto ministeriale 2 marzo 2006; (6) decreto ministeriale 2 marzo 2006;